

TI_GERICHTE 60.2023.1 vom 3. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.1

FR: TI_GERICHTE 60.2023.1 du 3 février 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2023.1 del 3 febbraio 2023

Regeste

Reclamo contro il decreto della Pretura penale. tardività dell'opposizione. restituzione del termine

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato l' 11/12.1.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 29.12.2022 del presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP, 3. ed. n. 2; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP, 2. ed., n. 2). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario del decreto impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto impugnato. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

E. 2

. 2.1. La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP). Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge del 20.4.2010 di procedura per le contravvenzioni (art. 7 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.9.1985). L'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente ad istruire e a decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l'altro, in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 4 lit. f del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS) del 2.3.1999]. Il predetto ufficio è pertanto un'autorità penale delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 CPP e dispone dei poteri del pubblico ministero (art. 357 cpv. 1 CPP). La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa (art. 357 cpv. 2 CPP; DTF 140 IV 192 consid. 1.3.).

E. 2.2

Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3). Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP). Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce d'ufficio sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione (decisione TF 6B_883/220 del 15.4.2021 consid. 2.1.2. e riferimenti).

E. 2.3

Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione (art. 353 cpv. 3 CPP). Per il rimanente sono applicabili le norme generali relative alla comunicazione e notificazione di una decisione, e meglio gli art. 84-88 CPP (messaggio, p. 1193; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 353 CPP n. 7; decisione TF 6B_1006/2018 del 15.1.2019 consid. 2.1.). In applicazione dell'art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – comunicazioni da notificarsi al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP) – rivestono la forma scritta. La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

E. 2.4

Ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l'art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore. Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza (art. 93 CPP). Il motivo dell'inosservanza del termine – con colpa, senza colpa – è irrilevante (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 93 CPP n. 2; BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP, op .cit., n. 5).

E. 2.5

Si è detto che con scritto 22.7.2022 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, preso atto del rapporto di polizia, ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico di RE 1 e il 24.8.2022 ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa per contravvenzione alla LCStr (_____ Il predetto decreto di accusa è stato intimato per raccomandata a RE 1 il medesimo giorno e gli è stato notificato il 25.8.2022 (cfr. decreto 29.12.2022, p. 1, inc. _____). Con scritto 20/21.10.2022 l'imputato si è opposto al decreto di accusa, consapevole del fatto che il termine per interporre opposizione era scaduto, precisando di essere " andato nel pallone " a causa di un burnout sul posto di lavoro, dell'incidente subito e del decesso di sua madre. E gli non contesta dunque la tardività dell'inoltro dell'opposizione. Si ha dunque che il termine di dieci giorni secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione ha cominciato a decorrere il 26.8.2022 (il giorno dopo di quello in cui è stato recapitato all'imputato il decreto di accusa), ed è venuto a scadere lunedì 5.9.2022, termine ultimo entro cui l'opposizione avrebbe dovuto essere presentata (art. 90 cpv. 2 CPP e art. 91 cpv. 1 CPP). L'opposizione è però stata introdotta soltanto il 20/21.10.2022 ed è di conseguenza manifestamente tardiva. A ragione il presidente della Pretura penale, dopo aver invitato l'imputato a pronunciarsi sulla tardività del suo scritto e preso atto delle sue osservazioni 16.12.2022, ha dunque reputato l'opposizione tardiva e pertanto irricevibile.

E. 3

. 3.1. Occorre pertanto verificare se le spiegazioni addotte dal reclamante possano essere considerate alla stregua di un'istanza di restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP.

E. 3.2.1

L'art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere alcuna colpa dell'inosservanza (decisioni TF 6B_799/2022 del 3.10.2022 consid. 2.2.; 6B_1329/2020 del 20.5.2021 consid. 1.3.3.). L'istanza va motivata e presentata per scritto entro trenta giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (cpv. 2).

E. 3.2.2

Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale la restituzione del termine può essere concessa solo in caso di una chiara assenza di colpa. La possibilità di restituzione del termine è esclusa quando è data una qualsiasi colpa, quindi anche una negligenza solo lieve, della parte, del suo rappresentante o di ausiliari. L'inosservanza è considerata senza colpa alcuna solo se si è verificata a causa di una circostanza che, secondo le regole di una ragionevole tutela degli interessi, non doveva essere temuta nemmeno da una persona diligente o il cui impedimento/la cui evasione avrebbe comportato esigenze eccessive. In generale si presuppone che nella situazione specifica fosse impossibile rispettare la scadenza o affidare a qualcuno questo compito (decisione TF 6B_799/2022 del 3.10.2022 consid. 2.2. e giurisprudenza ivi citata). La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni – oggettive oppure soggettive – che hanno reso impossibile il rispetto del termine, come eventi naturali, incidenti oppure malattie (decisioni TF 6B_517/2021 del 16.6.2021 consid. 1.1.1.; 6B_1265/2020

dell'8.1.2021 consid. 1.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 94 CPP n. 3). Per stabilire se è adempiuto questo presupposto, occorre prendere in considerazione il momento in cui si è verificato l'infortunio oppure la malattia così come l'entità del danno alla salute (decisione TF 6B_1265/2020 dell'8.1.2021 consid. 1.1.) Una malattia costituisce un impedimento non colpevole se e fintanto che uno stato di malattia rende impossibile agire entro il termine. La malattia deve essere tale da impedire al richiedente di agire da solo entro il termine o di affidare a terzi il compimento dell'atto processuale. Tale circostanza deve essere dimostrata con certificati medici pertinenti, ove la semplice conferma di uno stato di malattia e anche di un'incapacità lavorativa totale non è sufficiente (decisioni TF 6B_728/2017 del 3.10.2022 consid. 2.; 6B_659/2021 del 24.2.2022 consid. 2.1.; 6B_1329/2020 del 20.5.2021 consid. 1.3.3.; 6B_28/2017 del 23.1.2018 consid. 1.3.; ciascuna con riferimenti).

E. 3.2.3

Nel suo reclamo RE 1, quale giustificazione sulla tardività dell'opposizione, afferma di essere andato nel pallone, sostenendo di aver subito un burnout per motivi professionali prima dell'incidente dell'1.6.2022, da cui sarebbe scaturito un procedimento dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni a fine agosto/ inizio settembre 2022 e di essere stato in cura presso uno psichiatra. A sostegno delle proprie argomentazioni ha prodotto due pagine della decisione emanata il 22.12.2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. TCA _____), adducendo che in quel periodo non stava per nulla bene (sia a causa dell'incidente subito, ma anche per il decesso di sua madre avvenuto in estate).

E. 3.2.4

Dalla documentazione prodotta da RE 1 risulta che egli il 20.6.2022 ha presentato dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni una petizione contro _____ in materia di assicurazione complementare contro le malattie, che il 22.2.2022 il suo datore di lavoro aveva annunciato all'assicuratore una sua incapacità lavorativa dovuta a malattia dal 4.2.2022. Il 22.11.2022 è stato allestito un referto giudiziario, da cui è emerso in particolare che egli è stato visitato in tre occasioni (il 14.10.2022, il 21.10.2022 e il 26.10.2022), e che "... il quadro clinico soddisfa i criteri diagnostici per un episodio depressivo di media gravità con severa limitazione funzionale, poiché sono presenti tipici criteri diagnostici ", e meglio come indicato nella decisione 22.12.2022, p. 7, inc. TCA _____. Da ciò non si può tuttavia desumere che il suo stato di salute, considerando anche l'incidente occorsogli il 1° 6.2022 e il decesso di sua madre verificatosi (a suo dire) alla fine del mese di giugno 2022, fosse stato di una gravità tale da impedirgli di rispettare la scadenza del termine per inoltrare opposizione al decreto di accusa 24.8.2022 (notificatogli il giorno successivo). Va al proposito tenuto presente che egli è stato comunque in grado di rispondere tempestivamente allo scritto 22.7.2022 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione con lettera 4/8.8.2022, ovverossia venti giorni prima dell'emanazione del decreto di accusa. Non va del resto dimenticato che egli avrebbe anche potuto incaricare una terza persona di redigere l'opposizione, in particolare la sua compagna (_____) che in quel periodo viveva con lui nella stessa economia domestica (cfr. dichiarazione stato civile e patrimoniale di RE 1 allegato al rapporto di polizia 13.7.2022). Visto quanto precede non si può concludere che RE 1 non sia stato in grado, per motivi di salute, di rispettare il termine di opposizione al decreto d'accusa che lo riguardava personalmente oppure che sia stato impedito di, perlomeno, delegare ad una terza persona la redazione e l'invio postale dell'atto. Le pagine della decisione 22.12.2022 (inc. TCA _____)

prodotte non sono sufficienti per comprovare questo suo impedimento come esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

E. 3.3

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, non sono dati i presupposti per un'eventuale restituzione del termine di reclamo in applicazione dell'art. 94 CPP. Il decreto 29.12.2022 (inc. _____) emanato dal presidente la Pretura penale va dunque tutelato.

E. 4

Intimazione : - ; - Per la Corte dei reclami penali II
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.